



Avvocatura Generale dello Stato

Avvocatura dello Stato

**Relazione illustrativa al contratto collettivo nazionale integrativo 29/12/2021
concernente destinazione del Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2021 a sviluppi
economici all'interno delle aree per il personale amministrativo dell'Avvocatura
dello Stato e relativi criteri di selezione.**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	29/12/2021
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO- 31 DICEMBRE 2021
Composizione della delegazione trattante	<p><u>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Avv. Paolo Grasso, Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato, titolare del potere di rappresentanza, Presidente della delegazione- Sig.ra Daniela Frascaroli, Area Terza F7, preposto Ufficio II Organizzazione e Metodo dell'Avvocatura Generale dello Stato, con incarico di posizione organizzativa per le relazioni sindacali- Dott.ssa Severina Catella, Area Terza F3, preposto Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo- Dott.ssa Federica Ferrara, Area Terza F1, dell'Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo- Dott. Fabrizio Rey, Area Terza F1, dell'Ufficio II Organizzazione e Metodo dell'Avvocatura Generale dello Stato <p><u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</u></p> <p>CGIL-FP, CISL-FP, UIL-PA, FLP, CONFSAL/UNSA, Federazione Intesa, USB PI</p> <p><u>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</u></p> <p>CISL-FP, FLP, CONFSAL-UNSA</p>
Soggetti destinatari	Personale delle aree, appartenente al ruolo dell'Avvocatura dello Stato.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Determinazione dei contingenti di personale dell'Avvocatura dello Stato cui attribuire lo sviluppo economico immediatamente superiore all'interno delle aree nell'ambito delle risorse del Fondo Risorse Decentrate 2021 aventi carattere di certezza e stabilità; determinazione dei criteri selettivi per l'accesso alla fascia economica superiore.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>La certificazione di cui al comma 2 dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 150/2009 è stata rilasciata in data 19 novembre 2021 n. 67769 dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, in sede di controllo preventivo ex art. 5 decreto legislativo n. 123/2011, ha registrato il contratto integrativo dell'Avvocatura dello Stato in data 19 novembre 2021 al n. 4950.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Il Piano della <i>Performance</i> relativo al triennio 2021-2023 è stato adottato con D.A.G. n. 160/2021.</p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 in seno al PTPCT.</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013.</p> <p>La Relazione sulla <i>Performance</i> relativa all'anno 2020 è stata approvata con D.A.G. n. 124/2021 ed è stata pubblicata nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente.</p>
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Indice dei contenuti minimi obbligatori della relazione illustrativa (ai sensi della Circolare IGOP n. 25/2012)

illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la *performance* individuale ed organizzativa;

illustrazione e specifica **attestazione** della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della *Performance*), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata

Il CCNI dell'Avvocatura dello Stato 29/12/2021 ha la finalità di consentire ad una quota del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato di accedere alle progressioni economiche all'interno dell'area di appartenenza attraverso un procedimento di valutazione equilibrata dei titoli culturali e professionali e del merito di ciascun aspirante, utilizzando a tal fine parte della disponibilità finanziaria delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

Il CCNI disciplina gli sviluppi economici alla fascia immediatamente superiore dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2020 abbiano maturato l'anzianità giuridica ed economica di 2 anni nella fascia economica di appartenenza.

Relativamente alla previsione della decorrenza economica dei suddetti sviluppi economici al 1° gennaio 2021, resta fermo che la stessa è condizionata alla conclusione della procedura selettiva e all'approvazione delle relative graduatorie, che dovrà avvenire necessariamente entro la fine del corrente anno.

Preso atto che la quota fissa, avente carattere di certezza e stabilità, disponibile sul Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2021 ammonta ad € 573.375,37, l'ipotesi di accordo destina al finanziamento degli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2021 la somma di € **200.255,71**, così ripartita:

da Area/fascia	a Area/fascia	Numero unità	Differenziale unitario	Totale spesa prevista
da AREA I F1	a AREA I F2	3	€ 1.007,71	€ 3.023,13
da AREA I F2	a AREA I F3	3	€ 1.093,32	€ 3.279,97
da AREA II F1	a AREA II F2	4	€ 2.053,07	€ 8.212,29
da AREA II F2	a AREA II F3	14	€ 2.557,35	€ 35.802,97
da AREA II F3	a AREA II F4	28	€ 2.074,73	€ 58.092,42
da AREA II F4	a AREA II F5	34	€ 874,41	€ 29.729,83
da AREA II F5	a AREA II F6	13	€ 1.054,15	€ 13.703,95
da AREA III F1	a AREA III F2	9	€ 1.295,08	€ 11.655,72
da AREA III F2	a AREA III F3	4	€ 2.586,27	€ 10.345,08
da AREA III F3	a AREA III F4	1	€ 4.970,98	€ 4.970,98
da AREA III F4	a AREA III F5	2	€ 2.860,60	€ 5.721,20
da AREA III F5	a AREA III F6	3	€ 3.173,23	€ 9.519,69
da AREA III F6	a AREA III F7	2	€ 3.099,24	€ 6.198,48
TOTALE		120		€ 200.255,71

Il CCNI stabilisce criteri di selezione, finalizzati all'attribuzione dello sviluppo economico alla fascia superiore, adeguatamente ponderati.

La valutazione riguarda infatti tre ambiti cui è attribuito un identico peso (ovvero un punteggio massimo di 21 punti): l'esperienza professionale, la valutazione della *performance* individuale e i titoli di studio, culturali e professionali.

Non viene valutata la mera anzianità di servizio ma, anzi, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, vengono valutati i compiti professionali esercitati e il rendimento lavorativo espresso.

La procedura di sviluppo economico avviata dall'Avvocatura dello Stato risponde ai criteri di selettività e di meritocrazia richiesti dalle norme di riferimento (art. 23 del d.lgs. n. 150/2009; art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001), in quanto le progressioni economiche sono destinate ad una quota limitata di dipendenti; sono infatti destinatari n. 476 dipendenti delle aree funzionali dell'Avvocatura dello Stato, in servizio di ruolo alla data del 1.1.2021, detratte le unità cessate per pensionamenti fino al 30.09.2021 e detratti i dipendenti non in possesso dell'anzianità giuridica ed economica di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza, cui sono complessivamente consentiti n. 120 sviluppi economici nelle varie fasce, pari a ca. il 25% di possibilità di sviluppo economico in ciascuna delle posizioni economiche interessate.

Il collegamento con i risultati rilevati dal sistema di valutazione è realizzato attraverso la considerazione dei punteggi attribuiti ai dipendenti a titolo di *performance* individuale negli anni 2018, 2019 e 2020.

La disciplina è rimessa alla contrattazione dallo stesso art. 23 del d.lgs. n. 150/2009, che prevede che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

La disciplina contrattuale è contenuta negli articoli 12, 17 e 18 del CCNL 14/9/2007 del comparto dei Ministeri, per quanto riguarda procedure e criteri per lo sviluppo economico all'interno dell'area; gli artt. 7 e 77 del CCNL Funzioni Centrali 12/2/2018 stabiliscono che i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica e che le risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui al Fondo Risorse decentrate sono destinate, tra l'altro, a finanziare le progressioni economiche.

Il Contratto collettivo nazionale integrativo 29 dicembre 2021 disciplina ambiti rimessi dalla legge alla contrattazione integrativa e rispetta i vincoli posti dalle medesime norme di legge.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo Risorse Decentrate

<u>Istituto contrattuale</u>	<u>Importo destinato</u>	<u>Modalità di erogazione</u>
Sviluppi economici all'interno delle aree ex artt. 17 e 18 CCNL 14/9/2007; artt. 7 e 77 CCNL Funzioni Centrali 12/2/2018	€ 200.255,71 (la quota è interamente riferita alle "somme certe", aventi carattere di certezza e stabilità)	Nei limiti dei contingenti stabiliti per ciascuna fascia economica delle tre Aree, ai dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito, previa valutazione dei titoli posseduti all'esito di apposita procedura di selezione
Altri istituti contrattuali	€ 526.924,76	Previo successivo contratto integrativo

c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

In vigore del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 l'Avvocatura dello Stato non ha stipulato un contratto integrativo normativo recante una disciplina degli istituti contrattuali finanziati con il Fondo Risorse Decentrate.

Il contratto integrativo sottoposto alla certificazione appartiene alla tipologia del contratto integrativo "stralcio su specifiche materie" con contenuto normativo-economico.

Nel contratto integrativo 29/12/2021 non sono stati indicati riferimenti a previgenti contratti integrativi economici o normativi non adeguati e non vi sono rinvii a norme non compatibili con l'ordinamento normativo vigente.

L'accordo dispone l'utilizzo di quota parte del Fondo Risorse Decentrate per il finanziamento per l'anno 2021 delle procedure selettive per l'attribuzione degli sviluppi economici decorrenti dal 1° gennaio 2021, fermo restando che tale decorrenza è condizionata alla conclusione della procedura selettiva e all'approvazione delle relative graduatorie, che dovrà avvenire necessariamente entro la fine del corrente anno; con successivo accordo sarà disposto l'utilizzo della restante parte del Fondo ad altri istituti contrattuali del salario accessorio.

Per quanto concerne il riparto di competenza tra legge, contrattazione collettiva e prerogative datoriali in materia di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, si ritiene che l'ipotesi di accordo rispetti i suddetti ambiti di competenza.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le previsioni del contratto integrativo sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità, in quanto la possibilità di sviluppo economico è consentita ad una percentuale di ca. il 25% dei dipendenti appartenenti alle varie fasce economiche per le quali è prevista la progressione.

Inoltre, tra i criteri di valutazione per lo sviluppo economico, è stata prevista la considerazione – in maniera ponderata al fine di garantire l'equilibrio con altri fattori – dei punteggi riferiti alla valutazione della performance individuale, scaturiti dalla applicazione del Sistema di misurazione e valutazione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2009 negli anni 2018, 2019 e 2020.

Viene così realizzata la previsione dell'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009, che prevede al comma 2 che *"Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione"*, nonché la previsione dell'art. 12 del CCNL 14/9/2007, che prescrive che *"Le progressioni... devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati..."*

Si può, quindi, concludere che il processo di valorizzazione dei dipendenti mediante l'attribuzione degli sviluppi economici attua la previsione dell'art. 20 del d.lgs. n. 150/2009, che include le

progressioni economiche tra gli strumenti per premiare il merito e le professionalità attraverso il riconoscimento di incentivi a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio)

Richiamando quanto esposto al precedente punto d), si aggiunge che il principio di selettività affermato dall’ordinamento è rispettato, oltre che attraverso la oggettiva concorrenza data dal circoscritto numero di progressioni rispetto ai potenziali aspiranti, anche dalla limitata valutazione di fattori “automatici” come la mera anzianità di servizio.

Come opportunamente indicato dall’art. 18, 7° comma, del CCNL 14/9/2007, infatti, *“con particolare riferimento all’esperienza professionale ... occorre evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell’ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare”*; occorre inoltre stabilire un equilibrio nella valutazione dei vari fattori, onde evitare la prevalenza dell’uno sull’altro.

In tale prospettiva paiono corretti sia la delimitazione del valore dell’anzianità di servizio con la previsione di un tetto al punteggio conseguibile, sia la valutazione di ulteriori fattori che costituiscono indicatori delle capacità professionali dei dipendenti, chiamati a ricoprire particolari incarichi o a svolgere ruoli di responsabilità o risultati idonei in precedenti procedure di selezione.

A proposito della previsione della valutazione, con apposito punteggio, di incarichi previsti da disposizioni normative o contrattuali conferiti con provvedimenti degli organi di vertice dell’Avvocatura dello Stato, al fine di chiarire l’ambito di applicazione di detto criterio, si rappresenta che trattasi di un criterio di valutazione che si fonda su elementi di fatto strettamente circostanziati e non discrezionali in quanto gli incarichi in questione sono previsti da specifici dettati normativi o contrattuali e si riferiscono a compiti ben determinati e correlati con le funzioni di Istituto, tali quindi da non determinare incertezze in sede applicativa.

f) Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della *Performance*), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Gli obiettivi specifici indicati nel Piano della *Performance* 2021-2023, volti al miglioramento gestionale dell’Istituto con particolare riguardo ai rapporti con l’utenza (amministrazioni patrocinate) cui sono rivolti i servizi, alla razionalizzazione dei processi anche attraverso una sempre maggiore automazione e gestione informatizzata delle attività, al puntuale adeguamento dei processi di lavoro e dell’organizzazione alle innovazioni legislative e ai cambiamenti imposti dall’andamento del contenzioso, sono in continuità con gli obiettivi dei precedenti Piani e, regolarmente monitorati, hanno evidenziato buoni risultati conseguiti presso le strutture centrali e periferiche dell’Avvocatura dello Stato. Tali risultati sono stati ampiamente documentati nella Relazione sulla *Performance*, di cui al D.A.G. 124/2021.

Uno degli obiettivi più sfidanti per l’Istituto riguarda la digitalizzazione dei procedimenti giurisdizionali.

Il personale amministrativo dell'area legale dell'Avvocatura dello Stato collabora alle procedure organizzative ed informatiche, appositamente predisposte, al fine di supportare il personale togato nei molteplici adempimenti relativi al Processo Telematico, che ha investito progressivamente tutti i settori della giustizia.

Nell'ambito delle attività di funzionamento, il personale addetto all'area amministrativo-contabile supporta le numerose innovazioni dettate da interventi normativi in materia di gestione delle risorse umane, gestione della spesa, di appalti pubblici, nonché trasparenza e prevenzione della corruzione.

Il personale dell'area informatica supporta l'evoluzione delle applicazioni che si devono interfacciare con i molteplici sistemi delle altre istituzioni ed amministrazioni.

Tutte le predette attività sono state rapidamente ed efficacemente adeguate alle modalità organizzative di lavoro agile rese necessarie dall'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19.

Le procedure per lo sviluppo economico, avviate secondo modalità selettive, potranno valorizzare il merito e pertanto le professionalità del personale dell'Avvocatura dello Stato.

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Si ribadisce che, relativamente alla previsione della decorrenza economica dei suddetti sviluppi economici al 1° gennaio 2021, resta fermo che la stessa è condizionata alla conclusione della procedura selettiva e all'approvazione delle relative graduatorie, che dovrà avvenire necessariamente entro la fine del corrente anno.

* * * * *

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo è stata concordata il 14 ottobre 2021 a seguito di negoziazione in seduta telematica tramite piattaforma Teams tra la delegazione di parte pubblica dell'Avvocatura Generale dello Stato presieduta dal Segretario Generale e la delegazione sindacale composta dalle organizzazioni sindacali di categoria FP CGIL, CISL FP, UIL PA, FLP, USB PI, Confsal-Unsa e Federazione Intesa.

La definitiva sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale integrativo è avvenuta il 29 dicembre 2021 a seguito di negoziazione in seduta telematica tramite piattaforma Teams tra la delegazione di parte pubblica dell'Avvocatura Generale dello Stato presieduta dal Segretario Generale e la delegazione sindacale composta dalle organizzazioni sindacali di categoria FP CGIL, CISL FP, UIL PA, FLP, USB PI, Confsal-Unsa e Federazione Intesa.

La sottoscrizione dei rappresentanti sindacali firmatari è stata acquisita, come da parere ARAN Prot. n. 0002919/2020 del 22/04/2020, mediante separati verbali sottoscritti in presenza ovvero trasmessi all'Ufficio tramite posta elettronica.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE